

Condizioni Generali di Acquisto – Edizione 2 – 17 febbraio 2024

CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO

1) CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI FORNITURA:

Le forniture in favore di AGRITAL srl (di seguito “Agrital” o “Committente”) saranno effettuate dal Fornitore alle condizioni, con le modalità, i termini e nelle quantità specificate nell’ordine (di seguito “Ordine”) fermo restando che in caso di divergenza fra quanto previsto nell’Ordine e quanto previsto nelle Condizioni Generali prevarrà la disciplina contenuta nell’Ordine.

Ciascun Contratto d’Acquisto sarà in futuro inviato dal Committente al Fornitore per iscritto. Il Fornitore è autorizzato a mettere in produzione solo le quantità dettagliate nell’Ordine come definitive.

A fronte di sopravvenute esigenze produttive, il Committente è sin d’ora autorizzato a modificare i termini di consegna mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore. Per le forniture effettuate franco fabbrica del Committente, il trasporto sarà a cura, spese e rischio del Fornitore.

2) PREZZI:

I prezzi riportati sono concordati tra le parti ed hanno validità per tutto il corso delle forniture. È vietata al Fornitore la cessione dei crediti risultanti dai Contratti.

3) ESECUZIONE:

Il materiale fornito dovrà essere perfettamente conforme ai disegni consegnati dal Committente al Fornitore ed eseguito a regola d’arte. Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Fornitore, la fornitura non sia, non possa o non venga effettuata nei termini e con le modalità specificate, il Committente avrà diritto ad annullare in toto o in parte l’Ordine. Tale annullamento libererà il Committente da ogni obbligo relativamente a quanto annullato. Il Committente potrà denunciare eventuali vizi visibili del materiale fornito fino alla data dell’utilizzo dello stesso nella propria catena produttiva per il montaggio. Il Fornitore accorda sin d’ora apposita deroga a qualsiasi termine di decadenza dal diritto di contestazione dei vizi o difetti, rinunciando ad opporre eccezioni in tal senso. Qualora il materiale fornito dovesse presentare difetti visibili e riparabili, il Committente, all’atto del montaggio, ne darà comunicazione al Fornitore, che potrà sostituire i pezzi difettosi in tempo utile. Ove il Fornitore non provveda alla sostituzione entro 4GG LAVORATIVI o non comunichi immediatamente per iscritto la propria disponibilità a sostituire il pezzo in tempo utile, il Committente è sin d’ora autorizzato a rilavorare e/o produrre il pezzo difettoso e ad addebitare al Fornitore sia il costo della materia prima che della lavorazione. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Il materiale non idoneo e non corrispondente alle prescrizioni comunicate al Fornitore o riportate nei disegni o nei capitolati tecnici consegnati al Fornitore che il Committente non possa o non intenda recuperare sarà messo a disposizione del Fornitore per il ritiro. Qualora detto ritiro non avvenga entro 5 (cinque) giorni dalla messa a disposizione, il materiale sarà restituito al Fornitore a cura del Committente con spese a carico del Fornitore. Il Fornitore è tenuto ad effettuare tempestivamente il reintegro del materiale non conforme e a risarcire il danno causato.

4) INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETA’ INDUSTRIALE:

I progetti, i disegni, i calibri, gli stampi, i campioni, i modelli e in genere tutta la documentazione tecnica messi a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo e/o la realizzazione dei Prodotti e comunque per l’esecuzione delle forniture restano di proprietà esclusiva di Agrital e possono essere utilizzati solo per l’esecuzione degli Ordini emessi da Agrital. Il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, per qualunque regione intervenuta, è tenuto a:

- (a) conservare con la massima cura e riservatezza e restituire le Informazioni Tecniche ad Agrital su richiesta della medesima;
- (b) contraddistinguere le Informazioni Tecniche come di proprietà di Agrital;

Condizioni Generali di Acquisto – Edizione 2 – 17 febbraio 2024

- (c) non riprodurre o copiare le Informazioni Tecniche se non nei limiti espressamente autorizzati da Agrital;
- (d) non trasmettere e rivelare a terzi il contenuto delle Informazioni Tecniche;
- (e) non richiedere la registrazione di brevetti o altro titolo di privativa industriale con riferimento alle Informazioni Tecniche;
- (f) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti utilizzando le Informazioni Tecniche;
- (g) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo che cooperi con il Fornitore anche se autorizzato da Agrital.

Il Fornitore si obbliga, ove richiesto da Agrital, ad apporre il marchio di Agrital sui Prodotti ordinati, senza che ciò possa intendersi come concessione di licenza d’uso dei marchi di Agrital

5) ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI:

Qualora per l’esecuzione dell’Ordine il Committente metta a disposizione del Fornitore proprie attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.), queste rimarranno presso la sede del Fornitore o di eventuali subfornitori in conto prestito d’uso. Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.) eventualmente messe a disposizione del Fornitore da parte di Agrital (le “Attrezzature”) restano di proprietà esclusiva di quest’ultima ed il Fornitore è responsabile della loro manutenzione.

In particolare, il Fornitore in relazione alle Attrezzature è tenuto a:

- (a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà di Agrital;
- (b) provvedere ad adeguata copertura assicurativa contro tutti i rischi di danneggiamento (cosiddetta forma All Risks) compresi a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’incendio, il furto, vandalismo, disastri naturali, manomissione ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- (c) custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
- (d) segnalare ad Agrital, con la massima urgenza e tempestività, le riparazioni straordinarie, sostituzioni o rifacimenti occorrenti, essendo inteso che spetterà a Agrital ogni decisione circa l’effettuazione di tali interventi, i quali si intenderanno a carico di Agrital sempre che gli stessi non siano dovuti ad incidenti, negligenza, imperizia o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni onere sarà a carico di quest’ultimo;
- (e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto espressamente e preventivamente autorizzato da Agrital;
- (f) consentire agli incaricati di Agrital di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione e utilizzazione nonché il loro stato d’uso;
- (g) non cederle a qualsiasi titolo a terzi, non costituire garanzie sulle stesse;
- (h) non utilizzarle o permettere che siano utilizzate se non per l’esecuzione degli Ordini emessi da Agrital anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura con Agrital, per qualunque ragione intervenuta, e comunque, non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse;
- (i) conformarsi alle istruzioni che saranno fornite da Agrital in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione al momento della cessazione della fornitura del particolare per il quale sono impiegate.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si intendono applicabili, in quanto compatibili, anche in relazione ai semilavorati e ad altri materiali di proprietà di Agrital che questa abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione all’esecuzione degli Ordini.

6) MODIFICA E VARIAZIONI DELLA FORNITURA:

Ove richiesto da Agrital, il Fornitore sarà obbligato a:

- (a) modificare prontamente le caratteristiche dei Prodotti o di parte di essi e/o (b) sospendere o cessare la produzione e la fornitura dei Prodotti o di parte di essi. In tali casi, salvo che la richiesta sia motivata da

Condizioni Generali di Acquisto – Edizione 2 – 17 febbraio 2024

inadempimento del Fornitore e fermo quanto previsto al successivo capoverso, Agrital sarà tenuta a prendere in carico, salvo diversi accordi, i Prodotti già ultimati o in corso di lavorazione per un quantitativo che in ogni caso non potrà essere superiore al progressivo programmato e/ o ad accordi specifici sottoscritti da personale Agrital. Tali Prodotti si intenderanno a tutti gli effetti venduti a Agrital ai sensi dei presenti termini e condizioni generali.

Nei casi di cui al precedente capoverso il Fornitore sarà tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele atte a contenere il più possibile la quantità dei Prodotti addebitabili a Agrital secondo quanto previsto al precedente capoverso e comunque a conformarsi agli accordi conclusi di volta in volta con Agrital e/o alle istruzioni di quest’ultima, nonché a consentire ad Agrital stessa il controllo delle giacenze.

7) AFFIDABILITA', QUALITA', CONTROLLI, SICUREZZA:

Il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o far effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a verificare e stabilire l’affidabilità e l’idoneità dei Prodotti all’impiego previsto nonché la conformità alle specifiche tecniche e alle applicabili prescrizioni di legge italiane e straniera. I risultati di tali controlli e verifiche non vincoleranno in alcun modo Agrital, la quale si riserva di dare il proprio benestare alla fornitura ed accettarle a suo insindacabile giudizio. L’eventuale omologazione da parte degli enti tecnici preposti di Agrital o, in ogni caso, il benestare alla fornitura da parte di Agrital non esonerano né diminuiscono le responsabilità e gli obblighi derivanti dalla garanzia in capo al Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i Prodotti oggetto di fornitura siano in ogni momento affidabili di qualità adeguata e conformi alle eventuali prescrizioni tecniche di Agrital (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati, ecc.). Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella produzione dei Prodotti se non a seguito di autorizzazione scritta di Agrital.

In ogni caso il Fornitore è obbligato a garantire la fornitura di Prodotti conformi alle disposizioni di legge e regolamentari nazionali e comunitarie tanto in materia di sicurezza da prodotto, quanto di sicurezza nel senso più lato ed esteso, ricomprendendo pertanto tutti i pertinenti profili comunque incidenti anche nella sfera della salute e sicurezza sul lavoro.

A questo fine, che costituisce obbligo inderogabile di risultato del Fornitore, questi dovrà attenersi e rispettare anche le eventuali norme armonizzate di settore, le norme internazionali, le norme di buona tecnica, le buone prassi, lo stato dell’arte, i pertinenti principi tecnico-scientifici, di modo che i Prodotti possiedano effettivamente tutti i necessari requisiti di sicurezza, di efficienza, conservazione, di utilizzabilità nei processi e/o nella produzione. Pertanto i Prodotti non dovranno in alcun modo pregiudicare, compromettere, ledere, alterare, mettere a rischio o in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

8) IMBALLAGGIO, RESA, TEMPI DI CONSEGNA:

La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione, la spedizione e il trasporto dei Prodotti devono avvenire in conformità con le istruzioni di Agrital e in ogni caso in modo da consentire un trasporto sicuro, uno stoccaggio agevole e un’immediata identificazione. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, o al mancato rispetto delle predette istruzioni. Analogamente, il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di quanto previsto all’art. precedente.

Il Fornitore si obbliga a consegnare i Prodotti nelle date corrispondenti al termine di consegna indicato nell’Ordine.

Il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta della data esatta di ciascuna consegna indicando altresì nella comunicazione il numero dell’Ordine di Agrital, il numero dei Prodotti in consegna e identificando il vettore.

Condizioni Generali di Acquisto – Edizione 2 – 17 febbraio 2024

I Prodotti consegnati dovranno essere accompagnati, oltre che da tutta la documentazione prescritta dalla legislazione nazionale e comunitaria, da documento di consegna, DDT (documento di trasporto, ferme le prescrizioni di legge, la data di spedizione, il nome dei Prodotti, il numero dei colli, il peso lordo e netto, il numero e la data dell’Ordine, il timbro e la sottoscrizione del Fornitore.

I termini di consegna, nonché le quantità riportate negli Ordini, sono elementi essenziali del Contratto (inteso come ciascun lotto di fornitura indicato in ciascun Ordine) e/o del Contratto Quadro e, in caso di consegna tardiva ovvero incompleta o non conforme, Agrital ha pertanto il diritto di risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto (inteso come ciascun lotto di fornitura indicato in ciascun Ordine) e/o il Contratto Quadro.

Nel caso in cui Agrital chieda l’adempimento, la stessa ha facoltà di rifiutare le consegne che non avvengano nei termini convenuti o nelle quantità indicate nell’Ordine, così come di ricorrere a forniture sostitutive, fermo in tutti i casi il diritto al risarcimento del danno.

Costituisce violazione dei termini di consegna anche la consegna anticipata dei Prodotti; in tal caso Agrital avrà facoltà di trattenere i Prodotti ma la data iniziale di computo del termine di pagamento a carico di Agrital decorrerà dal termine di consegna originariamente convenuto. Agrital avrà comunque il diritto di rispedire al Fornitore i Prodotti pervenuti prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore ovvero di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzino.

9) GARANZIA:

Il Fornitore, anche ad integrazione di quanto previsto all’art. 7, dichiara e garantisce che i Prodotti saranno pienamente conformi ai disegni, alle specifiche tecniche, ai capitolati tecnici ove previsti, saranno realizzati a regola d’arte e adatti all’uso cui sono destinati. Le parti convengono che Agrital ha facoltà di denunciare eventuali vizi, difetti e difformità dei Prodotti entro 30 giorni dalla scoperta.

Senza con ciò limitare in alcun modo la garanzia di cui al capoverso che precede e gli obblighi di cui all’art. 7, il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti sono conformi alle prescrizioni di legge e regolamentari applicabili alla data di esecuzione di ciascuna fornitura rientrante nell’oggetto del Contratto.

Il Fornitore, salva la speciale e diversa disciplina pattizia di cui all’art. 7, ai sensi della quale la sicurezza del prodotto rappresenta un obbligo inderogabile, garantisce altresì il buon funzionamento dei Prodotti sino alla scadenza del periodo di 24 mesi a partire dalla data di consegna. Anche la violazione della presente garanzia dovrà essere denunciata entro 30 giorni dalla scoperta.

La presenza di vizi, la mancanza di qualità o il non perfetto funzionamento dei Prodotti ai sensi dei precedenti punti legittimeranno Agrital a risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., i Contratti in corso di esecuzione e/o il Contratto Quadro, mediante semplice dichiarazione scritta, senza dover sostenere alcun onere per le prestazioni che non siano già effettuate regolarmente dal Fornitore e con il diritto, in ogni caso, di compensare eventuali oneri maturati con le somme dovute dal Fornitore a titolo di risarcimento del danno.

In caso di difetto, vizio, mancanza di qualità o cattivo funzionamento del Prodotto, Agrital avrà la facoltà di richiedere al Fornitore di sostituire il Prodotto, ovvero di restituire il prezzo, ovvero di riparare il Prodotto; in caso di rifiuto o inerzia del Fornitore, Agrital potrà provvedere direttamente o a mezzo di terzi, a spese e rischio del Fornitore. È in ogni caso fatto salvo il diritto di Agrital, anche a fronte dell’adempimento del Fornitore alla richiesta di cui sopra, di pretendere il risarcimento del danno.

I rimedi previsti dal presente articolo non limitano in alcun modo ed anzi si aggiungono al diritto di Agrital di ricorrere, in alternativa o in aggiunta, ai mezzi ordinari di tutela.

Non saranno in alcun modo opponibili limitazioni di qualsiasi tipo e fonte alla responsabilità del Fornitore previsti dall’eventuale Contratto Quadro e dalla legge applicabile.

10) RISERVATEZZA:

Tutte le informazioni e i documenti quali bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere e altri dati, che siano comunicati in qualsiasi forma da una Parte all’altra si intendono riservati.

Condizioni Generali di Acquisto – Edizione 2 – 17 febbraio 2024

11) ACCETTAZIONE:

L’Ordine e le condizioni generali sopra riportate si considereranno comunque espressamente accettate, per fatto concludente con l’invio dei primi materiali di cui al presente Ordine. Qualora una delle clausole sopra riportate dovesse risultare invalida o nulla le altre continueranno a valere tra le parti e nei confronti dei terzi interessati.

Le parti convengono inoltre che le condizioni generali di cui infra, anche se non sottoscritte nuovamente, varranno per tutte le forniture che seguiranno a quello di cui al presente Ordine.

Resta fermo che la semplice consegna o il pagamento dei Prodotti non possono in nessun caso essere considerati come tacita accettazione dei Prodotti stessi.

12) CLAUSOLE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI REATO:

Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto il Codice Etico e il Codice Comportamentale nei confronti della pubblica amministrazione e gli ulteriori protocolli previsti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

18) LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE:

Le forniture di cui infra sono regolate dalla legge italiana cui si fa espresso riferimento per quanto infra non espressamente previsto, anche nel caso che il Fornitore non abbia tale cittadinanza, con esclusione delle regole di diritto internazionale privato e processuale e della Convenzione di Vienna del 1980. Per qualsiasi controversia si cercherà una soluzione amichevole. In mancanza di esito positivo di tale tentativo, per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo (Italia).

Firme per presa visione ed accettazione del contratto delle condizioni generali di acquisto

Denominazione sociale	Agrital srl	Il Fornitore _____
Nome e Cognome	_____	_____
Funzione aziendale	_____	_____
Firma	_____	_____
Luogo e data	_____	_____